



# Comune di Spadafora

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 11 DEL 16/07/2024**

### OGGETTO:

**Divieto di accampamento, campeggio abusivo e schiamazzi notturni su tutto il territorio comunale di Spadafora.**

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- ) continuano a pervenire segnalazioni in merito all'utilizzo di alcune aree del territorio comunale come aree di sosta da parte di persone che, con veicoli quali camper, furgoni, roulotte e simili, occupano le suddette aree lasciandole in condizioni igieniche precarie a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di vario genere, anche pericolosi;
- ) non essendo materialmente possibile vigilare continuamente giorno e notte sul comportamento di tali soggetti, non è neppure possibile attribuire con ogni certezza giuridica tali violazioni a soggetti determinati o precedentemente identificati, se non cogliendoli sul fatto, facendo quindi ricadere sull'intera cittadinanza i costi ed i disagi per la continua pulizia straordinaria di tali aree;

VERIFICATO che il fenomeno è emerso in varie situazioni ed in diversi punti del territorio urbano, dove gruppi di persone, con presenza anche di minori, occupano porzioni di aree pubbliche per utilizzarle come campeggio;

CONSIDERATO che l'occupazione delle aree comunali e demaniali con camper, roulotte, furgoni, tende o altri mezzi usati impropriamente, comporta di fatto serie problematiche sia sotto l'aspetto igienico-sanitario (es. abbandono incontrollato di rifiuti) che sotto quello della sicurezza pubblica (danneggiamento al patrimonio pubblico), oltre a comportare una situazione di grave incuria e degrado del territorio;

CONSIDERATO che tali situazioni determinano una condizione di pericolo per gli stessi occupanti del suolo pubblico e influiscono negativamente sulla qualità della vita degli abitanti dei luoghi adiacenti agli insediamenti temporanei comunque non autorizzati, determinando una complessiva e grave situazione di allarme sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza e del decoro urbano, vulnerato di fatto dalle suddette;

PRESO ATTO altresì che, con la stagione estiva, pervengono diverse segnalazioni relativamente a comportamenti incivili e molesti posti in essere nelle ore serali e notturne su diverse aree residenziali del paese, sul lungomare, in prossimità di piazze ed aree verdi, dei vicoli o degli angoli

più appartati, caratterizzati da schiamazzi fino a tarda notte, abbandono di rifiuti e addirittura deiezioni su spazi pubblici adiacenti a civili abitazioni;

TENUTO CONTO che tali riprovevoli condotte rappresentano un fattore di degrado ambientale e costituiscono una evidente lesione nei confronti dell'intera comunità, comportando la violazione delle regole dell'ordinata, civile e serena convivenza;

ATTESO che:

-) l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i. attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di fronteggiare situazioni di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

-) le fattispecie rappresentate in premessa sono riconducibili alle richiamate esigenze di tutela igienico-sanitaria nonché di decoro urbano;

RITENUTO, per quanto sopra detto, che sul territorio del Comune di Spadafora:

-) debba essere vietata ogni forma di occupazione non altrimenti autorizzata, consistente in campeggio, accampamento con roulotte, camper, tende, baracche e quant'altro utile a garantire un punto di dimora per persone, al fine di garantire idonea tutela al decoro pubblico ed alle richiamate esigenze igienico-sanitarie;

-) debbano essere, altresì, vietati comportamenti incivili e molesti posti in essere nelle ore serali e notturne su diverse aree del paese, sul lungomare, in prossimità delle piazze, dei vicoli o degli angoli più appartati, caratterizzati da schiamazzi fino a tarda notte, con abbandono di rifiuti e addirittura deiezioni su spazi pubblici adiacenti a civili abitazioni;

RICONOSCIUTA alla situazione descritta carattere contingente quanto all'atipicità della stessa ed altresì l'urgenza di provvedere per fare cessare tali fenomeni e per dare una risposta efficace alle istanze dei cittadini che chiedono ripetutamente un'affermazione della presenza delle istituzioni;

CONSIDERATO che le disposizioni di cui al presente provvedimento non risultano in contrasto con l'art. 185 del D. Lgs. nr. 285/1992 e s.m.i. (codice della strada) nella parte in cui dispone che *“La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo”* (in sostanza l'autocaravan – ma in realtà tutte le altre tipologie di veicolo – attiva il campeggiare allorché occupa lo spazio esterno al veicolo);

VISTI:

-) la Legge 689/1981 e s.m.i.;

-) il T.U. delle Leggi Sanitarie - R.D. 1265/1934;

-) il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 773/1931;

-) il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i.;

-) il Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

sul territorio comunale e con decorrenza immediata:

- a) il divieto di campeggio e accampamento, anche mediante l'utilizzo dei veicoli di ogni genere, comunque denominati e trasformati in abitazione, ancorché temporanea (da intendersi come utilizzo improprio dei luoghi pubblici a luogo di propria dimora con camper, furgoni, autoveicoli in genere);

- b) il divieto di schiamazzi e rumori molesti posti in essere nelle ore serali e notturne sul lungomare, in prossimità delle piazze, dei vicoli o degli angoli più appartati del paese;

#### INFORMA

che chiunque violerà le disposizioni della presente Ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 secondo le regole del procedimento sanzionatorio amministrativo dettate dalla L. 689/1981 e s.m.i.; all'atto delle contestazioni, i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti e a cessare il comportamento scorretto.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza all'ordine dell'Autorità verrà punito a norma dell'art. 650 del c.p. e all'eventuale ripristino dei luoghi provvederà d'ufficio l'Amministrazione Comunale a spese dei trasgressori inadempienti.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di Catania entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni della suddetta pubblicazione.

La presente Ordinanza è trasmessa all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Messina; alla Questura di Messina; al Comando Stazione Carabinieri di Spadafora; al Comando Polizia Municipale.

Le Forze di Polizia sono incaricate della sorveglianza e della esecuzione del presente provvedimento.

Il Responsabile della IV<sup>^</sup> Area  
F.to Dott. Salvatore Campagna

Il Sindaco  
F.to Letterio Pistone